ALLEGATO A)

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata 2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata 3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 3
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso 4
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente 4
Articolo 8 – Entrata in vigore 5

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 24.11.2026 dichiarato immediatamente eseguibile

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento[1]

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da **accertamenti esecutivi emessi dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2026** possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, di notificazione degli atti e del costo di lavorazione pratica della definizione agevolata pari a venticinque euro (25,00).

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dalle seguenti fattispecie:

a) un accertamento **notificato entro il 30 settembre 2026**;

b) **un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 30 settembre 2026.**

3. Per le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti[2], nonché i crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il Comune o il Concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il **31.01.2027** comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le

[1] La definizione si riferisce ai crediti **da accertamenti definitivi, anche se non ancora avviati alla riscossione coattiva.**

[2] Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.

modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune o il Concessionario entro **30 giorni** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30°giorno successivo alla ricezione della comunicazione;

b) nel caso di opzione per il versamento rateale, lo stesso subirà a seconda dell'importo definibile – intendendosi per tale quello determinato al netto delle agevolazioni - piani di rateizzazione differenziati per i seguenti scaglioni:

1) fino a 1.000 euro fino ad un massimo di 10 rate mensili;

2) Da 1.001 euro a 5.000 euro fino ad un massimo di 36 rate mensili;

3) Da 5.001 euro a 25.000 euro fino ad un massimo di 60 rate mensili;

4) Oltre 25.000 euro fino ad un massimo di 72 rate mensili.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, **gli interessi al tasso legale**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 10 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero **di almeno tre rate** di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il Concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

2. I fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti sono cancellati a seguito del pagamento integrale delle somme dovute ai fini della definizione. In caso di pagamento rateale, il fermo amministrativo è sospeso a seguito del pagamento della prima rata.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi della normativa processuale vigente e di quanto espressamente previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

2. Qualora il giudizio sia stato promosso dal contribuente, la rinuncia allo stesso comporta l'applicazione della disciplina vigente in materia di spese processuali. In particolare, il contribuente rinunciante è tenuto al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune, nella misura eventualmente liquidata dall'Autorità giudiziaria.

3. Qualora il giudizio sia stato promosso dal Comune, il debitore, con la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, si impegna ad accettare l'atto di rinuncia depositato dal Comune, con compensazione delle spese processuali.

4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 (salvo che sia dichiarata l'immediata eseguibilità ai sensi del medesimo articolo) e di cui all'articolo 10 delle preleggi.

2. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della L. 199/2025.